Tecnocasic SpA
Socio Unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari

POLIZZA
"All Risk" contro i danni materiali

Capitolato d'oneri

CIG: 8034383697

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per cui è prevista l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Risarcimento:	quanto spettante al terzo danneggiato a termini di legge
Danno indennizzabile /risarcibile:	importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza
Limite di indennizzo:	il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare l'indennizzo dovuto
Massimale:	il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare il terzo danneggiato o a tenere indenne il proprio Assicurato, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Scoperto/Franchigia:	la parte del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti
Primo Rischio Assoluto:	la rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Evento:	la totalità dei sinistri e dei relativi danni sia diretti che conseguenziali riconducibili ad un'unica causa indennizzabile ai sensi della presente polizza

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA COPERTURA ALL RISKS DANNI MATERIALI

Ai seguenti ulteriori termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Fabbricati: per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione Macchinari, comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Bacini artificiali, condotte forzate, lampade per illuminazione pubblica, opere edili non identificabili come fabbricati; si precisa che con i termini dighe e bacini artificiali si intendono oltre che l'invaso vero e proprio anche le opere di presa, i canali di adduzione delle acque, gli sbarramenti in genere, le gallerie di derivazione, le condotte forzate ed ogni altra opera od apparecchiatura destinata al funzionamento ed al controllo dell'impianto.

Reti: condotte idriche e fognarie interrate anche esterne all'area industriale di Cagliari e reti esterne in genere (elettricità, gas, acqua ecc.).

Macchinari: per macchinari si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, stampi, trafile, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, centrali idroelettriche, canali ed opere di presa, illuminazione, illuminazione pubblica e parcometri, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, segnalazione, impianti idrici, termici, elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.
Si intendono altresì inclusi calcolatori, elaboratori elettronici, compresi PC portatili, e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.
Sono pure compresi locomotori e qualsiasi altro mezzo di locomozione interna non iscritto al P.R.A., di proprietà dell'Assicurato.
Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, opere di miglioria ed abbellimento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, stampe, sculture, raccolte e collezioni, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo, oggetti promozionali, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, ad esposizioni, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o

fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.
Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

Sono compresi nei " Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, nonché qualunque altro bene dal contraente detenuto a qualunque titolo o, comunque, nella sua disponibilità salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione nel qual caso la presente polizza varrebbe in differenza di limiti e condizioni,

Merci: per merci si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, pezzi di ricambio, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto e/o in giacenza presso Società del gruppo o presso terzi. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, deposito ed esposizione in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.
Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Fermentazione: processo ossidativo anaerobico svolto da numerosi microorganismi per la produzione di energia necessaria alla loro sopravvivenza.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Implosione: cedimento delle pareti di un corpo cavo sotto la pressione esterna.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Caduta aerei: si intende la caduta di aeromobili, o di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o di cose da essi trasportate.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per

"Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro". Tale definizione non include né maremoti né tsunami.

Maremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare.
Sono considerate come "singolo evento" ed i relativi danni considerati pertanto come "singolo sinistro" le prosecuzioni di tale fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

Eruzione vulcanica: la fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Eruzione vulcanica", si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

Valanghe, slavine: masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso.

Franamenti: movimenti di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.

Subsidenza: lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici.

Inondazioni e/o alluvioni: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Allagamento: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Tsunami: serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso.

Eventi atmosferici: vento, grandine, bufere, uragani, tempeste, trombe d'aria, neve, pioggia, ghiaccio, gelo, e qualsiasi altra manifestazione meteorologica.

Terrorismo: si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso o la minaccia dell' uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi

organizzazione o governo, connesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Si precisa che, per atti di terrorismo, non si intendono in ogni caso i seguenti eventi che sono pertanto assicurati nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente polizza: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio (salvo che rientranti nella definizione di terrorismo prevista dal primo comma).
Sono considerate come "singolo evento" ed i relativi danni considerati pertanto "singolo sinistro" le prosecuzioni di tale fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Eventi sociopolitici: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso di seguito.

RISCHI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 del Codice Civile) a indennizzare i danni causati da (salvo se diversamente convenuto):

1) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni.

2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari, contaminazione radioattiva. Non sono comunque esclusi i danni derivanti da:
   a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali, a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri.
   b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive.
   c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostante radioattive causati da eventi previsti da questa polizza.

3) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri.

4) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, smog; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso.

5) insetti di tutti i tipi, variazione di temperatura perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza, estetica, muffe, a meno che siano conseguenti ad evento coperto dalla presente assicurazione.

6) Furto, rapina, estorsione infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; frode; malversazione; truffa; scippo; sparizioni misteriose; furto senza scasso; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari (se supportabili solo tramite evidenze di inventario.)

   N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.

7) danni indiretti di qualsiasi natura e/o perdite di mercato, salvo quanto previsto da apposite condizioni.

8) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private

9) eventi connessi ad atti di terrorismo o sabotaggio organizzato quali: contaminazione, inquinamento di aria, acqua, suolo; le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica

10) difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

11) virus nei computers e/o hackers e in genere da qualsiasi danno rientrante nella seguente definizione di Cyber Risk:

    "Cyber risk"

    Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

    - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
    - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
    - perdita e/o danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati di programmi;
    - funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
    - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
    - computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
    - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
    - qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
    - violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

12) deperimento, usura, logorio di qualsiasi bene dell'ente assicurato, causati da suo naturale uso o funzionamento; smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista; non sono in ogni caso esclusi i danni causati da implosioni e/o esplosioni e/o scoppi.

13) vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione (salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazione nel rischio"), errori di lavorazione nel caso in cui tutti questi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Omissione dolosa di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovute ad

errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non inseriti al PRA all' interno dell'area di pertinenza aziendale.

14) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazioni nel Rischio" (e fino a concorrenza del relativo massimale indicato nella scheda di polizza).
    Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal massimale suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

15) normale assestamento, restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.

16) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "oneri di urbanizzazione - ordinanze di Autorità".

17) Guasto Macchine: guasti / rotture meccanici ai macchinari ed impianti

Tutto quanto sopra (punti da 1 a 17), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

DELIMITAZIONE DI GARANZIA

1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

- macchinari c Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;

- tettoie aperte da uno o più lati e quanto in esse contenuto, baracche c/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanta in essi contenuto) non conformi alle norme di legge

4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre ché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente al sinistro.

5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni e allagamenti, la Società non indennizzerà i danni alle Merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento e alle Merci poste in locali interrati.

6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco c repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

7) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati.
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute alto scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

8) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

9) Relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale (che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi) di Fabbricati c Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

BENI ESCLUSI

1) Il valore dell'area, terreni.
2) Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi, salvo che impiegati nell'attività dell'assicurato (es. cavie) od oggetto dell'attività dell'Assicurato.
3) Natanti, aerei, velivoli spaziali, veicoli a motore iscritti al PRA, rotabili ferroviari.
4) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche e/o d'antichità e/o numismatiche, collezioni artistiche in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo – se di valore singolo superiore ad Euro 10.000,00.

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'attività dell'Assicurato riguarda tutto quanto previsto dall'oggetto sociale quale, a titolo esemplificativo e non limitativo.

Gestione degli impianti e infrastrutture consortili a servizio dell'area di sviluppo industriale di Cagliari e dei Comuni contermini, per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento di rifiuti e il vettoriamento, il trattamento dei reflui urbani e industriali, oltre la distribuzione ed il trattamento delle acque.
Gestione della Piattaforma ambientale integrata di Macchiareddu per il trattamento rifiuti, mediante impianti di termovalorizzazione, di compostaggio e stabilizzazione della frazione organica, di trattamento chimico fisico ed inertizzazione, discarica consortile, oltreché di depurazione reflui urbani e domestici, recupero energetico e riutilizzo dell'acqua depurata, oltrechè impianti di potabilizzazione, reti di collettamento e distribuzione.
Progettazioni realizzazioni e gestioni di impianti nel settore ambientale sopra specificato, sia per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e sia per gli enti pubblici e privati facenti parte dello stesso consorzio e dei comuni contermini. L'attività può prevedere l'impegno di tutto quanto serve per le attività esercitate, compreso l'uso di esplosivi ed infiammabili.

A scopo esemplificativo e non limitativo l'attività riguarda la:

- gestione impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilati ed industriali, attraverso termodistruzione, recupero energetico e produzione di energia
- gestione impianti per il trattamento e smaltimento attraverso processo di inertizzazione e/o chimico fisico di rifiuti industriali, speciali, pericolosi e non pericolosi, gestione e deposito preliminare di rifiuti
- gestione di discarica in post esercizio (Flumini Binu)
- gestione rete fognaria consortile sia nera che bianca a servizio dell'area industriale di Cagliari e dei comuni contermini, comprese le stazioni di sollevamento e pompaggio, incluse quelle a servizio dei comuni contermini allo stagno di S. Gilla e l'impianto di equalizzazione dei reflui da avviare alla depurazione;
- gestione impianto di depurazione consortile che consta di due linee di trattamento dei reflui urbani, industriali e domestici e reflui costituiti da rifiuti liquidi, compresa la condotta di restituzione a mare dei reflui trattati e quella sottomarina incluso il canale di by-pass;
- gestione impianto trattamento terziario dei reflui destinati al riutilizzo, compresa la vasca di accumulo ed il torrino piezometrico inclusa la rete di distribuzione dell'acqua riciclata per i fini industriali, irrigui ed ambientali;
- gestione impianti di potabilizzazione dell'agglomerato industriale di Elmas e dell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu, compresi i torrini piezometrici ed inclusa la rete di distribuzione dell'acqua potabile;
- gestione sistema idrico-consortile di distribuzione dell'acqua grezza, composto dall'acquedotto industriale 1° e 2° lotto e dell'acquedotto integrativo 1° e 2° tronco verso Sarroch, comprese le camerette di manovra per misura, sfiato e scarico ed inclusi i torrini piezometrici.
- gestione impianto di compostaggio e stabilizzazione della frazione umida
- laboratorio di analisi chimica e microbiologica per la gestione degli impianti
- gestione della manutenzione delle aree ed infrastrutture del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
- consulenza informatica, sviluppo software rilevazione carte tematiche via sat, automazione e telecontrollo.

Si precisa che fabbricati e impianti utilizzati dalla Contraente per l'attività aziendale sono di proprietà del CACIP Consorzio Industriale provinciale di Cagliari (Socio unico della Tecnocasic S.p.A.) e che i macchinari e le attrezzature sono di proprietà del CACIP e della Tecnocasic S.p.A.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o

consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).
L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi.

Con l'approvazione degli organi competenti dell'Assicurato, direttamente od a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere anche la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla Legge alle aziende municipalizzate.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici anche esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide salvo quanto eventualmente derogato, in senso più favorevole per l'Assicurato, nella presente polizza e/o successive appendici)

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.1 bis - Variazione del rischio (Deliberazione ANAC n. 618-2016)

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1 ter - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1 bis (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie (di cui all'art.1 Sez. 6), agli scoperti (di cui all'art. 1 Sez. 6) o ai massimali assicurati (di cui all'art. 2 Sez. 6).

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art.1 quater - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 1 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione contraente.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1 quinquies -Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1 quater (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1 ter (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 2 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio- Premio lordo a base d'asta

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura che altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo)

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o al Broker alla quale è assegnata la polizza. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Il premio lordo a base d'asta per la durata dal 01/11/2019, al 31/10/2021 (24 MESI) è pari a € 980.000,00 (novecentottantamila). Dunque € 490.000,00 (quattrocentonovantamila)/anno a base d'asta. Il premio verrà liquidato dal Contraente in rata unica annuale.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con effetto dalla prima scadenza annuale di polizza e con preavviso di almeno 90 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente e/o all'Assicurato. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 7 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza e del presente capitolato anch'esso parte integrante della polizza.

Art. 8 Durata e proroga dell'assicurazione
Il presente contratto ha durata di 24 mesi e ha effetto, presumibilmente, dalle ore **24.00 del 01/11/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/10/2021** e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il Contraente alla scadenza annuale a far data dal 31/10/2020, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.
Si precisa che, ferma la durata di 24 mesi di cui sopra, la decorrenza della polizza potrà essere differita qualora non sia possibile stipulare il contratto entro la data sopraindicata.

Si conviene che la Società si impegna, in caso di risoluzione del contratto al termine di annualità intermedie, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore - per un periodo massimo di 180 giorni - al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara; il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione e costituirà premio minimo comunque dovuto alla Società.
Si conviene, altresì, che alla scadenza della polizza, al fine di garantire la copertura assicurativa del rischio oggetto della polizza stessa, è facoltà della Tecnocasic, a suo insindacabile giudizio, prorogare la scadenza fino ad un massimo di 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, mediante comunicazione scritta all'aggiudicataria, da inviarsi entro la scadenza del termine medesimo.
Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 9 Variazioni nella persona del Contraente e/o dell'Assicurato
Nei casi di trasformazione, dì cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente e/o dall'Assicurato entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 120 giorni e provvedendo in tal caso al rimborso del premio pagato e non goduto.

Art. 10 Alienazione dell'azienda
In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso- deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.
L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione sempreché l'acquirente mantenga l'attività in corso. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.
Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Art. 11 Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Art. 12 Buona fede
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:
a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime effettuate secondo le disposizioni del presente contratto risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro – art. 1907 del Codice Civile.

Art. 16 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione all'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere il risarcimento assicurativo per l'intero ammontare del danno unicamente a termini del presente contratto. In tal caso la Società

provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.
Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.
In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art 17 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, e-mail o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

Art. 18 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

Art. 19 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 20 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Il mancato assolvimento da parte della Società degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 - Coassicurazione e delega (opzionale); Regime di solidarietà della Coassicurazione (Deliberazione ANAC n. 618-2016)

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, o sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate (coassicurazione), si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

Art.1 Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro si determina come segue:

I - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinari

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento

stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:

1) per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2) per macchinari e merci - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione Parziale.

Art. 2 Valore a nuovo
Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di "Macchinario", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
   a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
   b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
   a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
   c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando è terminata la ricostruzione o il

rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se la ricostruzione all'estero comportasse un aggravio di costi, tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione.

5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, ecc. (come descritti alle relative definizioni) in stato di attività o di temporanea inattività (purché di durata non superiore a 6 mesi antecedenti il sinistro) o in attesa di attivazione.

6) E' data facoltà all'Assicurato di:
   a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
   b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;
   c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;
   d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
   e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

   Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

7) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Ente, un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso" (intendendo per "stato d'uso " il valore a nuovo dell'Ente al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, lo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'eventuale svalutazione commerciale ed ogni altra circostanza concomitante).

8) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. 3 Beni di valore artistico

Relativamente ai beni aventi valore artistico ed agli oggetti d'arte, in caso di sinistro il risarcimento verrà calcolato in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato, fermi i limiti di indennizzo previsti dalla polizza.

Art. 4 Deroga alla proporzionale

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Leeway clause" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che a parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 5 Colpa grave
La presente polizza non sarà invalidata, né totalmente né parzialmente, in caso di perdita o danno causato, aggravato o contribuito da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 6 Compensazione tra partite
Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dagli Artt. 1 e 2 delle presenti Condizioni Speciali è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro), maggiorate dell'eventuale deroga alla proporzionale.

Art. 7 Danni consequenziali
Si conviene che qualora, in conseguenza di sinistro risarcibile ai sensi della presente Sezione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa Sezione coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

Art. 8 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale di Euro 1.000.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito degli stabilimenti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il limite del 20% del massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso Terzi".
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Si precisa inoltre che la copertura di cui alla presente clausola è prestata fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza; qualora per la medesima garanzia fosse prevista una specifica Partita, il predetto limite di indennizzo sarà da considerarsi in eccesso alla somma assicurata con tale Partita.

Art. 9 Coppie o serie
In caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà a scelta dell'Assicurato:

a) la proporzione ragionevole del valore della collezione, dando considerazione all'importanza dell'articolo/i stessi, ma non al punto da equiparare la perdita dell'articolo alla perdita dell'intera collezione;

b) l'intero valore della coppia o serie a condizione che l'Assicurato ceda alla Società il rimanente articolo/i della coppia o serie.

Tuttavia, in caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società indennizzerà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "valore a nuovo".

Art. 10 Fenomeno elettrico ed elettronico

A maggior chiarimento, si intendono compresi in garanzia i danni che si manifestassero in macchine, macchinari, impianti, apparecchiature, apparecchi e circuiti elettrici e/o elettronici in genere – ma escluse le apparecchiature elettroniche non di processo (intendendosi per tali sistemi di elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, PC, scanner, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e/o telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica non di processo) - nonché alle merci, per effetto di corrente, scariche, sbalzi di tensione o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, surriscaldamento, fusione.

La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, 1'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- nel caso che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- nel caso che i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati della casa costruttrice;
- relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

Art. 11 Scoppio da usura

Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.

Art. 12 Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e dei danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare e/o ridurre l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 13 Decentramento enti
Senza che occorra preventiva segnalazione dell'Assicurato alla Società, i macchinari e le merci possono trovarsi e devono intendersi quindi garantiti, nei limiti delle somme assicurate alle rispettive partite e fino ad un massimo importo di Euro 200.000, anche se giacenti presso Società consociate e/o collegate (assicurate o meno nell'ambito della presente polizza) nonché presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.

Art. 14 Operazioni di carico e scarico
Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Art. 15 Maggiori spese per mancato funzionamento
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La società risponde per ogni sinistro fino al limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 riferito al periodo di indennizzo di 6 mesi.
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.
Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Art. 16 Indennizzo separato
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle condizioni in merito al pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita come se, ai soli effetti di dette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 17 Salvataggio e recuperi

Qualora legalmente ammesso e nel presupposto che gli indennizzi dei sinistri risarcibili in conformità alle polizze locali non vengono pregiudizievolmente limitati, tutti i salvataggi, recuperi e pagamenti, ad esclusione delle rivalse e delle assicurazioni delle franchigie, recuperati o ricevuti, prima della definizione di un sinistro indennizzabile con la presente polizza, ridurranno l'ammontare del sinistro stesso. Se recuperati o ricevuti dopo la definizione di un sinistro indennizzabile con la presente polizza, questo ammontare netto recuperato sarà diviso fra le parti interessate, cioè l'Assicurato e qualsiasi Assicuratore che partecipa all'indennizzo di una qualsiasi perdita, in proporzione dei loro rispettivi interessi.

Art. 18 Opere di fondazione

La Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero, fermo restando che se la ricostruzione all'estero comportasse un aggravio di costi, tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società.

Art. 19 Innovazione del rischio

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Art. 20 Opere di miglioria

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione.

Qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato fino al limite di indennizzo previsto per le singole Partite.

Art. 21 Spese di ricerca guasto
La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato fino al limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 22 Spese di demolizione e sgombero
La Società rimborserà le spese necessarie per:
- demolire, trattare, smaltire, sgomberare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico che l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, i residuati del sinistro, compresi quelli contaminati nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento e pulizia;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente polizza rimborsa inoltre le seguenti spese sostenute a seguito di danno assicurato:
- il costo per la demolizione e rimozione di macerie, incluse quelle contaminate, dei beni non assicurati dai locali dell'Assicurato e per il loro trasporto e consegna alla discarica;
- il costo di pulizia e di protezione, nonché il costo di bonifica del terreno contaminato.

La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo di Euro 300.000,00.
In ogni caso, il risarcimento delle spese per smaltimento e/o trattamento di residui tossici e nocivi si intende prestato fino a concorrenza del suddetto limite di indennizzo.
E' fatto salvo il disposto dell'Art. 1914 del Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 23 Oneri di urbanizzazione
La Società si impegna a corrispondere, oltre all'indennizzo, le spese che si rendessero necessarie per oneri di urbanizzazione, necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino la riparazione o la ricostruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
Il saldo del supplemento di indennizzo dovuto a quanto sopra, sarà corrisposto soltanto a ricostruzione avvenuta.
La suddetta garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 24 Onorari consulenti
La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari dello stesso sostenuti per le prestazioni connesse con il sinistro, la riparazione e/o ricostruzioni e/o sostituzione di fabbricati e macchinari assicurati, distrutti o danneggiati, per architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in genere.

Art. 25 Onorari periti
La Società rimborserà all'Assicurato, entro il limite del 5% dell'ammontare del danno liquidato con il massimo di Euro 35.000,00, le spese per il perito di parte. La Società rimborserà inoltre all'Assicurato, sempre entro il limite del 5% dell'ammontare del danno liquidato con il massimo di Euro 35.000,00, la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Art. 26 Spese addizionali straordinarie
Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Art. 27 Spese di estinzione
Se i beni assicurati vengono distrutti o danneggiati da un rischio coperto dalla presente polizza, la stessa coprirà:
a) i costi per l'intervento dei vigili del fuoco ed altre spese di estinzione delle quali l'Assicurato può essere gravato;
b) la perdita di materiali usati per l'estinzione dell'incendio.

Art. 28 Ricostruzione beni speciali
Con riferimento ai danni ai seguenti beni:
disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi di qualsiasi genere, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche, apparecchiature ed elaboratori elettronici anche di processo
la Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 24 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
Si intendono comprese, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o consulenti e/o dipendenti e/o prestatori di lavoro di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perdite e/o per la loro ricostruzione.

Art. 29 Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso**,** fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno , senza applicazione dell'art. 1907 del C.C.

Art. 30 Danni alle apparecchiature elettroniche
Ad integrazione ed a maggior chiarimento, si precisa che si intendono compresi in garanzia tutti i danni causati alle le apparecchiature elettroniche non di processo, intendendosi per tali:
- sistemi di elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori
- computer, PC, PC portatili, scanner e simili,
- fotocopiatrici
- macchine per scrivere e per calcolare elettroniche
- centralini telefonici, impianti telex e/o telefax
- impianti di prevenzione e di allarme
- ed in genere ogni altra macchina elettronica non di processo

Sono pertanto compresi anche – a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) i danni che si manifestassero per effetto di corrente, scariche, sbalzi di tensione o altri fenomeni elettrici od elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, surriscaldamento, fusione.

b) tutti i danni derivanti alle suddette apparecchiature da rotture o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili.

Si intendono tuttavia esclusi i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

La presente garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza l'applicazione della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo di Euro 150.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 Nuove acquisizioni / nuovi investimenti

In caso di acquisizione di nuove Aziende, stabilimenti, depositi o altre ubicazioni (purché attinenti e conformi all'attività assicurata indicata nella scheda di polizza) da parte della Contraente e/o da altre Aziende Assicurate, la presente polizza opera automaticamente in relazione a tali ubicazioni, anche in caso di differenza dei valori già eventualmente da altri assicurati e per la differenza delle garanzie prestate.

Il Contraente/Assicurato si impegna a notificare alla Società l'avvenuta acquisizione entro 90 giorni da quando ha maturato il relativo titolo, unitamente all'elenco delle somme da assicurare ed altre informazioni inerenti il rischio. La Società provvederà all'emissione di appendice o certificato o polizza in applicazione, riportando i dati relativi alle nuove Società e/o ubicazioni ed i premi in aumento calcolati (a pro-rata) alle condizioni previste dalla presente polizza.

Art. 2 Diminuzione delle somme assicurate

Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di riduzione del rischio e/o dei valori e/o dei beni assicurati, nonché di alienazione di enti garantiti e/o di cessazione (in tutto e/o in parte) dell'attività - per qualunque causa, compresa la vendita in tutto o in parte di Aziende assicurate - l'Assicurato/Contraente potrà chiedere la corrispettiva riduzione del premio e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste e con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in "pro-rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

Art. 3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto della legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'operatore economico al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residuati del sinistro fino al termine delle operazioni peritali senza avere, per questo diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore,

mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di furto o rapina o sinistro a portavalori (se operanti), a modifica di quanto indicato ai precedenti punti b) e c), il Contraente e/o l'Assicurato deve:

f) darne avviso alla Società entro cinque giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, ed il numero di polizza;
g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
h) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) b) f) g) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) - g) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 4 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5 Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso si disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, salvo il rimborso delle spese sostenute dal Contraente per il pagamento del compenso, secondo quanto stabilito dall'art. 26 delle Condizioni Speciali. quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6 Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero

state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 3 che precede;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione di polizza;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7 Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) con il massimo di Eur 2.000.000= (euro duemilioni) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Eur 100.000,00 = (centomila).
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto fino al 70% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo da parte del Contraente e dell'Assicurato medesimo.

Art. 9 Certificati rilasciati dall'autorità
Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se l'Assicurato fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno dell'Assicurato a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.
Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione, ecc.).

Art. 10 - Produzione di informazioni sui sinistri (Deliberazione ANAC n. 618-2016)

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;

- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;

- descrizione dell'evento e del danno

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente un importo pari allo 0,5 % del premio annuo netto complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 300,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 11 – Clausola Broker

Alla GBA S.r.l. è affidata la gestione e la esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker dell'Ente Contraente ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico: la misura del compenso provvigionale in conformità alla prassi di mercato, è determinata secondo quanto stabilito nella "lettera di collaborazione" con la Compagnia aggiudicataria, oppure – se la predetta lettera non è presente -, ed al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti, la remunerazione del broker è prevista nella misura del 9,80% del premio imponibile. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il

servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 12 Sanction Limitation and Exclusion Clause - *Limitazione della copertura per eventuali sanzioni*

(Clausola Embargo)

The (re) insurer shall not be deemed to provide cover and shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re) insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, one of its member states or the United States of America.

In nessun caso gli Assicuratori (e/o Riassicuratori) saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, oppure uno dei suoi Stati membri o degli Stati Uniti d'America.

Art.13 Limite massimo di indennizzo

Stop Loss (limite massimo di indennizzo) di polizza pari a euro 20.000.000,00 per sinistro e anno

SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

I tassi e/o i premi applicabili sono indicati nel prospetto riepilogativo "Stato di rischio – Somme assicurate, tassi e premi".

Le partite e le somme assicurate, così come il calcolo dei relativi premi, sono indicati nel suddetto prospetto riepilogativo.

Il calcolo del premio verrà effettuato come segue:

Fabbricati, Macchinari, Merci: il premio verrà calcolato applicando il tasso pattuito alle somme assicurate alle rispettive Partite.

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo gli scoperti e le franchigie applicabili sono riepilogati nel prospetto allegato.

Il Contraente /Assicurato **La Società**

STATO DI RISCHIO - SOMME ASSICURATE IMPIANTI, TASSI E PREMI

1) Scheda IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ASSIMILATI ED INDUSTRIALI ATTRAVERSO TERMODISTRUZIONE CON RECUPERO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (mediante turbina a vapore e generatore di corrente) – SITO IN Z.I. MACCHIAREDDU (CA)

Enti assicurati		Somme assicurate € (valore a nuovo)	Anno di messa in esercizio Impianto	Tasso imponibile annuo ‰	Premio imponibile annuo €	Premio lordo annuo €
1) Fabbricati	FORNI A,B,C	26.000.000,00	Forni A,B e Rotante 1995 Forno C 2005			
	FORNO ROTANTE	4.000.000,00				
2) Macchinario	FORNI A,B,C	60.000.000,00				
	FORNO ROTANTE	15.000.000,00				
Totale		105.000.000,00				

2) Scheda IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ATTRAVERSO PROCESSO CHIMICO FISICO ED INERTIZZAZIONE SITO IN Z.I. MACCHIAREDDU CA

Enti assicurati	Somme assicurate € (Valore a nuovo)	Anno di messa in esercizio Impianto	Tasso imponibile annuo ‰	Premio imponibile annuo €	Premio lordo annuo €
1) Fabbricati	2.400.000	2002			
2) Macchinario	5.600.000				
Totale	8.000.000				

3) Scheda IMPIANTO DISCARICA IN DISUSO UBICATA NEL COMUNE DI SARROCH CA

Enti assicurati	Somme assicurate €	Tasso imponibile annuo ‰	Premio imponibile annuo €	Premio lordo annuo €
1) Fabbricati	0			
2) Macchinario	250.000			
Totale	250.000			

4) Scheda IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE, DEPURATORE CONSORTILE DI MACCHIAREDDU, POTABILIZZATORE DI ELMAS E POTABILIZZATORE DI MACCHIAREDDU GROGASTU ED ALTRE OPERE DI DISTRIBUZIONE

Enti assicurati		Somme assicurate € (valore a nuovo)	Anno di messa in esercizio Impianto	Tasso imponibile annuo ‰	Premio imponibile annuo €	Premio lordo annuo €
1) **Fabbricati**	POTABILIZZAZIONE	8.400.000,00	Impianto di Macchiareddu/Grogastu2013 (revamping)- Impianto di Elmas 1995			
	DEPURAZIONE/EQUALIZZAZIONE/CONDOTTA SCARICO A MARE	34.252.000,00	Depurazione:Linea1(reflui urbani domestici) 1984 integrato nel 1995 e Linea 2 (reflui urbani produttivi) 2003.Equalizzazione: 2000. Condotta: 1995			
	RETI FOGNARIE	60.620.000,00	Acque Nere: Elmas 1995.Comuni Contermini e Tiscali 2003. Acque Bianche: Macchiareddu 1985 e Elmas 1995			
	RETI IDRICHE DISTRIBUZIONE	34.200.000,00	Macchiareddu 1980. Elmas 1995. Sarroch 2000. Area Industriale 1980 integrato nel 1990			
2) **Macchinari**	POTABILIZZAZIONE	5.600.000,00	Impianto di Macchiareddu/Grogastu2013 (revamping)- Impianto di Elmas 1995			
	DEPURAZIONE/EQUALIZZAZIONE/CONDOTTA SCARICO A MARE	20.400.000,00	Depurazione:Linea1(reflui urbani domestici) 1984 integrato nel 1995 e Linea 2 (reflui urbani produttivi) 2003.Equalizzazione:2000. Condotta: 1995			

Totale		163.472.000,00				

5) Scheda IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI ATTRAVERSO COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

Enti assicurati	**Somme assicurate € (valore a nuovo)**	**Anno di messa in esercizio Impianto**	**Tasso imponibile annuo ‰**	**Premio imponibile annuo €**	**Premio lordo annuo €**
1) Fabbricati	7.000.000,00	2008			
2) Macchinario	12.000.000,00				
Totale	19.000.000,00				

6)MAGAZZINO RICAMBI

Magazzino	4.000.000,00			

LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

	Franchigie/scoperti	Limiti di indennizzo/risarcimento
per qualsiasi evento, tranne quanto di seguito specificato	Scoperto del 20 % del danno con il minimo di € 15.000,00 e il massimo di € 100.000,00 per singola ubicazione	60% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione (con il massimo complessivo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno)
per terremoto, slavine, frane, valanghe, eruzioni vulcaniche	Scoperto del 20% del danno con il minimo di € 200.000,00 per singola ubicazione	40% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione (con il massimo complessivo di € 10.000.000,00 per sinistro/anno)
per cedimento, franamento o smottamento del terreno	Scoperto del 20% del danno con il minimo di € 35.000,00 per singola ubicazione	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno
per crollo e/o collasso strutturale	Scoperto del 20% del danno con il minimo € 35.000,00 per singola ubicazione	€ 5.000.000,00
per inondazione e alluvione	Scoperto del 20% del danno con il minimo di € 20.000,00 e il massimo di € 200.000,00 per singola ubicazione	40% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione (con il massimo complessivo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno con il seguente sottolimite per seminterrato
Danni da inondazione e alluvione alle merci del seminterrato Magazzino		20% delle somme assicurate con massimo sinistro/anno di € 100.000,00
per allagamento	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 15.000,00 per singola ubicazione	40% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna ubicazione (con il massimo complessivo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno) con il seguente sottolimite
Danni da allagamento alle merci del seminterrato Magazzino		20% delle somme assicurate con massimo sinistro/anno di € 100.000,00
per eventi atmosferici	Scoperto del 15% del danno con il minimo € 20.000,00 per singola ubicazione	70% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo complessivo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno con i seguenti sottolimiti
per danni da eventi atmosferici fabbricati aperti da uno o più lati		€ 250.000,00 per sinistro/anno
per danni a serramenti vetrate lucernari manufatti in materia plastica		€ 250.000,00 per sinistro/anno
per sovraccarico neve	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 50.000,00 per singola ubicazione	€ 500.000,00 per sinistro / anno
per ghiaccio e gelo	Scoperto del 20% del danno per singola ubicazione	€ 100.000,00 per sinistro/anno
per eventi sociopolitici	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 25.000,00 per singola ubicazione	40% delle somme assicurate per ubicazione col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro/anno

per terrorismo	Scoperto del 20% del danno con il minimo di € 50.000,00 per singola ubicazione	50% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro/anno
per fenomeno elettrico ed elettronico	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00 per singola ubicazione	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
per rottura lastre	Franchigia € 250,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno con il limite di € 10.000,00 per singola lastra
per decentramento enti		€ 200.000,00 per sin./anno
per colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione	€ 500.000,00 per sin./anno
per danni a apparecchiature elettroniche	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 per singola ubicazione	€ 150.000,00 per sin./anno
per Ricorso Terzi	nessuna	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)
per ricerca e riparazione del guasto e della rottura di impianti idrici igienici tecnici in seguito a fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale	Franchigia € 1.500,00	€ 10.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno
Per onorari periti (compresi onorari consulenti)	Nessuna	5% dell'ammontare del danno con il massimo di € 35.000,00
per spese di demolizione e sgombero	Nessuna	€ 300.000,00
per Maggiori spese	10 gg.	€ 500.000,00 riferito ad un periodo massimo di 6 mesi
per Spese di collaudo	Nessuna	€ 50.000,00
per spese di studio e/o ricerca per ricostruzione enti speciali	Nessuna	€ 50.000,00

NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i):

A) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste per la presente polizza, dall'importo indennizzabile a termini di polizza verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

B) Nel caso di "Assicurazione presso diversi Assicuratori", l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione e le franchigie e/o scoperti verranno detratte/i successivamente dall'importo così determinato, con l' avvertenza che la deduzione in tal senso a carico della presente polizza sarà data dalla differenza tra la deduzione effettivamente applicata dalla/e altra/e polizza/e coesistente/i e la deduzione prevista dalla presente polizza per lo stesso evento.

C) Nessun altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.

NOTA (ai limiti di indennizzo/risarcimento):

I limiti di risarcimento si intendono convenzionalmente compresi nell'ambito dei valori globalmente assicurati per le partite/località indicate in polizza - e non concorreranno a costituire quindi il valore di preesistenza".

Qualora per alcuno/i dei medesimi limiti fosse anche prevista una specifica partita per la quale sia stato corrisposto uno specifico premio, il limite medesimo si intenderà in aggiunta alla partita stessa.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

……. ……

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione:

Art. 6) C.G.A. (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
Art. 8) C.G.A. (Periodo di assicurazione);
Art.16) C.G.A. (Assicurazioni presso diversi assicuratori, richiesta dell'indennizzo a ciascun assicuratore, esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);

Art. 20) C.G.A. (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);

Art. 4) C.P. (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
Art. 5 e 6) C.P. (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti)
Art. 8) C.P. (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

IL CONTRAENTE

.....

NOTA TECNICA INFORMATIVA SUL CONTENIMENTO DEI RISCHI

Per una valutazione sul contenimento di determinati rischi assicurativi, la Società informa il Contraente della presenza dei seguenti strumenti di prevenzione e sicurezza:

PREVENZIONE INCENDI

Le dotazioni antincendio della Piattaforma di Macchiareddu comprendono:

- un allarme manuale a pulsanti, sparsi per tutto l'inceneritore, facenti capo a due pannelli sinottici posti nella sala controllo dell'inceneritore.
- un impianto antincendio fisso a schiuma a protezione della vasca dell'olio dei trasformatori a servizio dell'inceneritore.
- un impianto di rilevazione termica a protezione di tre trasformatori ad alta pressione.
- un impianto di spegnimento automatico a protezione dei tre trasformatori.
- una riserva idrica antincendio di 380 m^3, un gruppo di pompaggio composto da un'elettropompa con portata 250 m^3/h e prevalenza 70 m, una motopompa con medesime caratteristiche di portata e prevalenza e da una pompa di compensazione della pressione situati presso l'adiacente impianto di depurazione.
- il gruppo di pompaggio alimenta una condotta di diametro 150 mm cui fanno capo 8 colonne idranti situate lungo il perimetro dell'inceneritore con due bocche di uscita UNI 70 e in prossimità di ognuna di essa è disponibile una cassetta contenente una manichetta UNI 70 da 20 m.
- Allo stesso gruppo di pompaggio sono collegati altre 13 colonne idranti con bocche di uscita UNI 45 e in prossimità di ognuna di essa è disponibile una cassetta contenente una manichetta UNI 45 da 20 m a servizio dell'impianto depuratore.

- un impianto di allarme attivato da dei sensori ottici di fiamma posizionati attorno alla turbina Fincantieri presso l' inceneritore.
- un impianto di spegnimento a polvere a protezione della turbina Fincantieri dell'inceneritore, comandato da un'elettrovalvola azionata da un pulsante manuale.
- un impianto di allarme attivato da dei sensori ottici di fiamma posizionati attorno alla turbina Nuovo Pignone presso l' inceneritore.
- un impianto di spegnimento a polvere a protezione della turbina Nuovo Pignone dell'inceneritore comandato da un'elettrovalvola azionata da un pulsante manuale.
- un impianto di spegnimento a cannoncini fossa rifiuti rsu e rsi dell'inceneritore.
- un impianto di pompaggio composto da elettropompa della portata di 120 m^3/h e prevalenza di 70 m, una motopompa con medesime caratteristiche a servizio dell'impianto Servizi Tecnologici adiacente all'inceneritore.
- il gruppo di pompaggio alimenta una tubazione di diametro 150 mm cui fanno capo 14 colonne idranti distribuite nell'impianto servizi tecnologici con due bocche di uscita UNI 70 e in prossimità di ognuna di essa è disponibile una cassetta contenente una manichetta UNI 70 da 20 m.
- Porte REI lungo le vie di fuga delle aree degli impianti e presso le uscite di sicurezza.
- Sono inoltre presenti circa 114 estintori a polvere da 6 kg e a CO_2 da 5 kg distribuiti tra inceneritore, depuratore, impianto servizi tecnologici e loro pertinenze (uffici, officine, laboratori etc.).

  Sono presenti inoltre nell'impianto inceneritore quattro estintori carrellati a CO_2 da 30 kg, un estintore carrellato a schiuma da 100 Kg, un estintore carrellato a polvere da 50 kg.

  Sono presenti inoltre nell'impianto servizi tecnologici due estintori carrellati da 30 kg.

Gli impianti comprendenti la Piattaforma Integrata Tecnocasic sono soggetti a certificazione di conformità antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n.151. Il Certificato di Prevenzione Incendi dell'impianto d'incenerimento porta il n° 15428 di pratica VV.F. ed è stato rinnovato per cinque anni con scadenza 20/12/2023.

L'impianto di Compostaggio, dotato anch'esso di Certificato di Prevenzione Incendi n. pratica 28163 rilasciato il 5.12.2014 ha una rete di 29 colonne idranti, ciascuna con due bocche di uscita UNI 45, alimentata da un gruppo di pompaggio costituito da elettropompa e motopompa di pari caratteristiche. Completano le dotazioni 80 estintori portatili a polvere e a CO_2 e due estintori carrellati, oltre alle Porte REI lungo le vie di fuga delle aree degli impianti e presso le uscite di sicurezza.

Tutti i dispositivi e le attrezzature antincendio della Società sono sottoposti periodicamente alle verifiche e collaudi di legge che sono eseguiti dalla società De Gioannis di Cagliari, titolare di un contratto che prevede anche le manutenzioni ordinarie sugli stessi dispositivi. A questi vanno aggiunti i controlli effettuati dal personale dell'Azienda che verifica costantemente le condizioni delle attrezzature e presidi antincendio e permette la riparazione di eventuali malfunzionamenti riscontrati.

La Tecnocasic S.p.A. dispone inoltre di squadre antincendio, costituite da personale di tutti gli impianti, formate sui principi e le attività di prevenzione incendi, nonchè sull'uso delle attrezzature presenti negli impianti.

Le attività degli impianti della Piattaforma Integrata Ambientale di Macchiareddu, in particolare quelle dell'inceneritore e del depuratore, si svolgono a ciclo continuo sulle 24 ore 365 giorni l'anno; ciò significa che tali impianti sono sempre presidiati da personale interno all'Azienda. Un servizio di vigilanza armata si alterna nell'arco di ogni giornata col servizio interno di portierato e accettazione nel controllo degli impianti e un sistema di videosorveglianza è attivo per l'impianto di Compostaggio che non è presidiato durante le ore notturne.

SISTEMI TVCC E ANTINTRUSIONE

- **SISTEMA TVCC ESTERNO ALL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**

E' un impianto di controllo ai fini della sicurezza onde evitare furti e atti di vandalismo per la ripresa dei piazzali di accesso e di transito dell'area stabilimento.

- **SISTEMA TVCC E ANTINTRUSIONE DISCARICA DI "FLUMINI BINU"**

L'impianto composto di telecamere IP esterne per la visualizzazione degli accessi e delle vie di transito e di impianto antintrusione protegge da atti di vandalismo e furto negli edifici interni ed in particolare le due cabine tecniche dove risiedono apparecchiature elettriche ed elettroniche per la gestione del bruciatore dei gas.

- **IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE DEPURATORE DI ELMAS**

L'impianto è dotato di un sistema antintrusione e un sistema tvcc (quest'ultimo in fase di realizzazione) per la protezione dell'impianto di potabilizzazione presso la zona industriale di Elmas. Il sistema protegge da intrusioni e da atti di vandalismo che potrebbero arrecare danni notevoli alle apparecchiature in dotazione all'impianto.

- **IMPIANTO ANTINTRUSIONE STAZIONE DI POMPAGGIO P2**

Il sistema è stato concepito per proteggere da atti di vandalismo.

- **IMPIANTO ANTINTRUSIONE CABINA ELETTRICA DEPURATORE DORSALE CONSORTILE**

Il sistema è stato concepito per proteggere da atti di vandalismo

- **SERVIZIO VIGILANZA**

E' operativo il Servizio di vigilanza, sette giorni su sette, negli orari di chiusura degli uffici con guardiania armata fissa e ronde con autovettura.